

RAPPORTO

della Commissione speciale sul messaggio 24 agosto 1962
che accompagna il disegno di legge
sull'organizzazione della polizia cantonale

(del 20 dicembre 1962)

Con messaggio N. 1078 il 24 agosto 1962 il Consiglio di Stato sottoponeva, all'attenzione del Gran Consiglio, il disegno di legge sull'organizzazione della Polizia cantonale.

La materia è attualmente disciplinata dalla legge del lontano 15 marzo 1893, legge che ha parzialmente abrogato quella precedente del 27 maggio 1891.

Il regolamento, tuttora in vigore, è quello datato del 1 febbraio 1892.

L'assoluta necessità di una modifica si impone soprattutto se si pensa ai cambiamenti intervenuti dalla fine del 1900 ad oggi nel campo della polizia, in special modo, di quella scientifica.

Diversi furono gli interventi del Potere Esecutivo, e taluni anche del Legislativo, per poter permettere alla nostra Polizia di « adattarsi ai nuovi compiti e dotarsi degli istituti e dei mezzi idonei necessari ».

Nel lontano 1903 il Gran Consiglio istituisce un Ufficio di Delegato Svizzero di Polizia alla Stazione internazionale di Chiasso. Il relativo regolamento verrà emanato dal Consiglio di Stato il 4 febbraio 1905. Abbiamo così nel Cantone il primo Delegato di Polizia, alle dirette dipendenze della « Direzione Centrale di Polizia », i cui compiti sono però limitati alla Stazione internazionale di Chiasso o nelle sue immediate adiacenze.

Il Legislativo, il 20 gennaio 1905, decide l'istituzione di un delegato speciale di Polizia nella Città di Lugano. Il relativo regolamento verrà emanato dal Consiglio di Stato il 20 febbraio del medesimo anno.

Mentre il delegato di Chiasso era alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Polizia, ed unicamente in caso d'urgenza del Municipio locale o del Commissario di Distretto, quello di Lugano faceva parte dell'Ufficio Commissariale del Distretto di Lugano.

Nell'agosto del 1909 troviamo il primo regolamento per i corsi delle reclute gendarmi e sempre nel 1909, il 6 novembre, viene creata, dal Consiglio di Stato, un'apposita sezione di 6 agenti, tre in servizio a Lugano e tre a Bellinzona, della polizia di sicurezza.

Si formava così, allo stato embrionale, la pubblica sicurezza che trovava poi la sua consacrazione nelle disposizioni di organico e sviluppava le sue funzioni per l'influsso di altre leggi dello Stato (procedura penale, organizzazione giudiziaria).

Il 1.º luglio 1923, dopo l'abolizione dei commissari di governo, il Consiglio di Stato emette le « istruzioni sulla distribuzione delle mansioni già di competenza dei Commissari di Governo alla Gendarmeria ». Così per la prima volta i delegati di Polizia assumono importanza ed avranno funzioni direttive nella loro giurisdizione, uno nel Luganese ed uno nel Mendrisiotto.

Un decreto esecutivo dell'11 luglio 1924 regolerà le questioni relative alle uniformi ed all'armamento della Gendarmeria cantonale.

Il 6 dicembre 1955 il Consiglio di Stato, in via provvisoria, e fino all'entrata in vigore della nuova Legge sull'organizzazione della Polizia Cantonale risolveva:

- 1) Le giurisdizioni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia costituiscono il settore di Locarno, dipendente da un Delegato di Polizia con sede a Locarno.
- 2) Le giurisdizioni dei distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina costituiscono il settore di Bellinzona, dipendente da un delegato di Polizia con sede a Bellinzona.

Tale decisione veniva presa al fine di rendere possibile un'organizzazione della polizia più serrata e più coerente.

Queste in breve le principali leggi, decreti e regolamenti che ressero il corpo della Gendarmeria dal 1893 a tutt'oggi.

Ma dal 1893 ad oggi la funzione della polizia non è mutata; essa consiste sempre nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I motivi d'intervento si presentano però sotto forme nuove.

Basti por mente al problema della circolazione, a quello del turismo, all'afflusso in massa dei lavoratori esteri, all'aumentata insicurezza per l'apertura delle frontiere.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame tiene appunto conto di questi nuovi fattori e tende, con opportune provvidenze, a mettere la polizia in condizioni di poter far fronte ai nuovi bisogni.

Ammessa l'utilità di un unico Corpo di Polizia, composto di due sezioni distinte, preme conoscere esattamente i compiti rispettivi delle due sezioni ed a chi debba essere affidato il comando.

La Gendarmeria veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e della proprietà e, in genere, alla prevenzione del reato, e procede a operazioni preliminari di polizia giudiziaria solo quando ne sia richiesta o quando le circostanze lo giustifichino.

La pubblica sicurezza invece prende notizia dei reati di azione pubblica ed esercita essenzialmente compiti investigativi e di polizia giudiziaria e svolge le operazioni preliminari sancite dalla Legge organica giudiziaria.

Per quanto ha attinenza al comando la Commissione, dopo attento esame ed ampia discussione, condivide il punto di vista dell'Esecutivo Cantonale di mantenere un'unità di comando. Questi dirigerà e coordinerà l'attività del Corpo di Polizia, ne regolerà l'intervento e la cooperazione, detterà le norme generali intese a conseguire l'uniformità di servizio.

Altra soluzione non sarebbe opportuna perchè istituendo due comandi si rischierebbe di creare un dualismo fra le due sezioni con le deleterie conseguenze che ne potrebbero derivare.

La nomina di un terzo ufficiale al comando, non condivisa da tutti i componenti la Commissione, ha pure fatto oggetto di attento esame. La maggioranza ha ritenuto indispensabile tale carica specialmente per poter alleggerire il lavoro presso il comando, lavoro che in questi ultimi tempi è allquanto aumentato. Il vice comandante, che coadiuva il suo superiore diretto, sostituendolo in caso di bisogno, si occupa oggigiorno in modo prevalente di compiti amministrativi. Con l'introduzione di un nuovo ufficiale, presso il comando, al vice comandante, accanto alla funzione di aiuto, e di rimpiazzo del Comandante, verranno particolarmente attribuite mansioni di ufficiale di Polizia giudiziaria.

Al nuovo ufficiale verrebbero per contro affidati l'amministrazione della polizia, presso il comando, compiti amministrativi di controllo e d'istruzione dei posti, nonchè l'istruzione dei corsi di perfezionamento.

In questo modo sarebbe mantenuta l'unità del corpo anche nei gradi susseguenti delle gerarchie.

Per completare i quadri è prevista, nel disegno di legge, una divisione territoriale in quattro settori di polizia aventi come sede Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. Alla testa di ogni settore vi è un delegato di polizia cui incombe il controllo e la sorveglianza sui posti del rispettivo settore e funzioni di polizia giudiziaria.

Nei gradi inferiori per contro la divisione fra le due sezioni è completa. Sottufficiali e agenti della gendarmeria, sottufficiali ed agenti della pubblica sicurezza.

Il quadro dell'organizzazione della polizia richiede una chiara distribuzione gerarchica che possa eliminare gli inconvenienti finora riscontrati e concepita in modo da predisporre i gradi degli agenti in relazione della funzione loro attribuita. Vengono pertanto previsti i seguenti ufficiali:

Comandante con il grado di capitano

Vice-comandante con il grado di primo tenente

Aiutante e Delegati con il grado di tenente

ed i seguenti sottufficiali:

sergenti

caporali

gerarchie quindi ridotte al minimo indispensabile se noi pensiamo all'aumento sensibile del Corpo di Polizia nonché all'accrescersi ed allo specificarsi delle sue funzioni.

Basti pensare che nel 1922 l'effettivo del corpo era di 109 uomini, nel 1932 di 126, nel 1942 di 146, nel 1952 di 235 e nel 1961 di 309 uomini per rendersi conto come la gerarchia proposta sia senz'altro adeguata e tale da assicurare la funzionalità di ogni organo.

Come per le funzioni degli ufficiali della Gendarmeria (Comandante, vice-comandante, aiutanti, delegati) il Consiglio di Stato ritiene conveniente che anche quelle della Pubblica Sicurezza siano rivestite di una qualifica che, pur mantenendo l'organizzazione per gradi, permetta di designare in modo preciso la posizione degli agenti di pubblica sicurezza. Trattandosi di agenti che prestano servizio, di regola, in abito borghese, vengono previste le qualifiche di commissario ed ispettore.

Da parte di alcuni colleghi venne pure formulata la proposta, non accettata dalla maggioranza della commissione, di includere all'art. 14 (quadri effettivi), il grado di sergente maggiore limitatamente per il corpo della gendarmeria. Detto grado dovrebbe essere attribuito ai capi settori ed ai capi di alcuni servizi speciali al fine di eliminare una troppo palese disparità di trattamento fra gli appartenenti al corpo di Polizia, in relazione specialmente alla classificazione delle funzioni contemplate dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954.

La commissione decide pure, per non imporre limitazioni eccessive nella scelta, di non considerare quale requisito essenziale, ma unicamente preferenziale, quello di ufficiale dell'esercito per assumere la carica di ufficiale del corpo di polizia. Nelle nomine si dovrà tener conto anche della preparazione scientifica ed in special modo dei diplomi ottenuti presso le scuole scientifiche di polizia che nettamente si differenziano dai corsi di perfezionamento per agenti di polizia.

Solo i gendarmi a conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale potranno essere assunti quali agenti addetti al servizio di pubblica sicurezza, dopo aver subito un esame sulle conoscenze generali di diritto e procedura penale ed aver dimostrato particolari attitudini al servizio investigativo e di polizia giudiziaria. La delicatezza dei compiti affidati alla P. S. richiede che la scelta avvenga attraverso una selezione rigorosa.

A completare la preparazione degli agenti di P. S. verrà data loro la possibilità di seguire corsi speciali organizzati nel Cantone o fuori.

Anche le promozioni dovranno essere regolate in modo più logico e rispondere alle esigenze di una razionale organizzazione dei posti di polizia ed alla necessità della completazione dei quadri. I graduati verranno nominati solo ed in quanto la carica sia esplicitamente prevista.

Per la nomina degli appuntati si dovrà tener conto, oltre che della capacità intellettuale, anche dell'attaccamento e della particolare dedizione al servizio dimostrati dall'agente trascorsi almeno 5 anni di servizio.

Sono pure previsti, nell'ambito dei servizi della polizia cantonale, i seguenti servizi speciali: identificazione e ricerche, polizia stradale, informazioni. Trattasi di servizi particolari e non occasionali né straordinari. Dovessero sorgere nuove esigenze saranno creati servizi nuovi.

Abolizione o meno dei posti uninominali? La Commissione pur riconoscendo che la soppressione totale dei posti uninominali sia per il momento da escludere, condivide la politica seguita dal Consiglio di Stato in questi ultimi anni nel senso di una limitazione dei posti. Unicamente col concentramento delle forze in poche località il servizio potrà essere assolto a soddisfazione di tutti e la vigilanza resa più efficace. I comuni potranno collaborare, dove per la soppressione dei posti uninominali vi siano carenze d'esercizio, in special modo per quanto attiene alle informazioni di polizia.

Il reclutamento avverrà a seguito di pubblico concorso, secondo la norma già seguita da anni. L'esame d'ammissione dovrà documentare nell'aspirante il possesso di sufficienti nozioni di cultura generale, e il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere la necessaria attitudine al servizio di polizia.

Prima dell'assunzione definitiva è prescritta una scuola, reclute la cui durata verrà stabilita dal regolamento.

La legge del 1893 stabiliva, per il corpo della Gendarmeria, un effettivo massimo di 150 uomini. Tale effettivo, consenziente il Legislativo, era aumentato alla fine del 1961 a 309 uomini. La Commissione condivide l'opinione del Consiglio di Stato di non includere nella nuova legge una precisa limitazione, lasciando semmai al regolamento esecutivo di fissarne i termini.

Comunque competente per decidere in merito sarà sempre il Gran Consiglio sia in sede di preventivo sia in occasione della presentazione di uno speciale messaggio.

Deve essere la polizia un organo del Potere Esecutivo organizzato militarmente oppure un organo del Potere esecutivo organizzato disciplinarmente? La questione ha fatto oggetto di lunga discussione senza che tuttavia si arrivasse ad una conclusione accettata da tutti. La maggioranza ha ritenuto di accogliere la formulazione proposta nel messaggio ritenendo indispensabile, per un corpo di polizia, che sia contenuto nella legge base un concetto disciplinare il più adeguato possibile alle necessità organiche che ne garantiscano il migliore funzionamento.

L'espressione tradizionale di tale intendimento è riassunta nella parola « militarmente » che figura all'art. 1 del disegno di legge, formulazione costante in tutte le leggi cantonali di polizia del nostro paese.

Non si tratta di costituire un esercito perchè a questo provvede, secondo le competenze confederali, il potere centrale, ma di creare una organizzazione armata cantonale, la quale deve far fronte ai bisogni particolari del Cantone nell'esercizio delle funzioni e competenze che gli sono attribuite.

A che varrebbe infatti prolare ordinanze ed emettere ordini se poi, per carenza di mezzi, questi rimanessero allo stadio delle famose grida spagnole? E come farli rispettare di fronte ai riottosi se mezzi adeguati non fossero a disposizione del potere Esecutivo o di quello giudiziario? Ed in qual misura servirebbero a tale intento organi sprovveduti della necessaria efficienza e coesione?

I mezzi devono essere idonei allo scopo che si vuol raggiungere.

Un complesso di funzionari anche in divisa, paragonabile ai cursori od ai custodi di palazzo, non imporrebbe certo, nello svolgimento di determinate funzioni coattive, quel senso del rispetto che deve circondare, in uno Stato democratico, i poteri che il popolo liberamente si è scelto.

E anche in quelli che sono i rapporti nell'interno del corpo di polizia occorre assolutamente che questi siano basati su posizioni chiare e precise e su elementi organizzativi armoniosamente costituiti. Chi riceve degli ordini gerarchici deve eseguirli e chi li ha dati è garante della loro legittimità.

E' nella facoltà di discernimento del singolo agente che viene costituita, la misura limitativa con cui questi ordini vengono eseguiti.

La dizione «organo del potere esecutivo, organizzato militarmente» sta a significare la natura che vuole essere data al corpo di polizia la quale, oltre che sulla disciplina, poggia pure sul senso della responsabilità e del dovere.

E' questo termine «militare» appunto, più completo e che figura nelle altre leggi sulle polizie cantonali, che caratterizza l'organismo armato che anche la nostra legge sulla Polizia cantonale vuol mettere a disposizione della Autorità per i suoi incumbenti.

L'articolo 26, che regola le sanzioni disciplinari, non ha accolto l'unanime approvazione dei commissari. E' stata infatti proposta l'abolizione della funzione contemplata al punto c) «consegna in caserma fino a 20 giorni» in quanto tale punizione verrebbe a colpire, oltre l'interessato, anche i colleghi che dovranno sobbarcarsi il lavoro del punito, consegnato in altra località, ed anche perchè punizione non più consona a criteri moderni di organizzazione.

La maggioranza commissionale, sentite le spiegazioni date al proposito dal Direttore del Dipartimento nonchè dal comandante, opina sia meglio mantenere il disposto dell'art. 26 così come formulato.

La punizione prevista, quella che maggiormente preoccupa gli agenti, serve infatti di monito e di richiamo ai doveri d'ufficio prima che debbano intervenire sanzioni di maggiore momento, quali la sospensione dal servizio e dallo stipendio, l'eventuale degradazione, la destituzione.

Tale misura viene comunque applicata raramente e quando particolari circostanze lo giustificano.

Del resto, all'art. 28, è stato espressamente previsto l'effetto sospensivo in caso di ricorso contro tale sanzione affinché l'autorità di ricorso possa in tutta tranquillità vagliare gli elementi che hanno dato luogo a simile provvedimento prima che l'interessato ne sopporti le conseguenze.

Problema di indubbia importanza, oltre quelli già suesposti, concerne i rapporti tra la polizia cantonale e quella dei Comuni, e quello della collaborazione dei privati nella lotta contro la delinquenza.

La Commissione apprende innanzitutto con piacere che nel nostro Cantone i rapporti fra la polizia cantonale e quelle dei Comuni sono ottimi ed

improntati alla più leale collaborazione. Nessun dualismo o concorrenza, ma bensì delimitazione precisa delle competenze proprie ad ognuna.

Il disegno di legge, nell'interesse generale, configura due ipotesi in cui la polizia comunale deve prestare la sua collaborazione a quella cantonale e meglio per il mantenimento dell'ordine pubblico ed in casi di particolare urgenza o gravità (arresti, incidenti, perquisizioni, ecc.).

Nel contempo, in ossequio all'art. 88 della Legge organica comunale, il secondo paragrafo dell'art. 11 della presente legge precisa pure quando il Comune deve domandare man forte alla polizia cantonale.

Il principio della collaborazione dei privati con la polizia nella lotta contro la delinquenza trova la sua applicazione negli art. 12 e 13 del disegno di legge.

Queste disposizioni, che si riallacciano in parte a quelle contenute nell'art. 49 CPP, creano un obbligo per il privato di coadiuvare, in casi particolari, con la polizia.

Nella complessità della nostra vita odierna, con la raffinatezza dei mezzi messi in opera dai delinquenti, efficace si è dimostrata la collaborazione dei privati con la polizia. Giusto appare quindi che lo Stato compensi quelli che col loro contributo hanno servito la causa della giustizia.

Nell'ambito dei rapporti fra la polizia ed i cittadini, si ritiene opportuno inserire due norme, di cui una di carattere generale e l'altra di carattere particolare, che disciplinano il ricorso alla forza, norme che finora erano contenute unicamente nel regolamento d'applicazione.

L'inclusione di simili disposti vuole che siano chiaramente codificati gli estremi entro i quali l'intervento con la forza è ammissibile. La riproduzione delle nozioni contenute nel CPS concernenti gli atti leciti (dovere d'ufficio o professionale, legittima difesa e stato di necessità) risolve in modo soddisfacente il problema.

Come già accennato, il progetto di legge che viene sottoposto elenca, ai suoi articoli 4 e 5, le mansioni specifiche della Gendarmeria e della Pubblica Sicurezza.

Da questa enumerazione restrittiva emerge che il corpo di polizia sarà ormai esonerato dallo svolgere quei compiti di natura prettamente amministrativa, ciò che gli permetterà di dedicarsi con maggior attenzione al lavoro di sua competenza.

Abbiamo così prospettato la fisionomia della nuova legge che deve reggere, per un periodo rilevante, le funzioni e l'esercizio del corpo di polizia cantonale, reso così più attivo, dinamico e moderno.

Esso compirà il suo mandato riallacciandosi nelle sue finalità a quelle tradizionali, che lo definivano il braccio secolare dell'Autorità, e rappresentando, per il tempo in cui viviamo, l'organo i cui compiti assicurano il prestigio e la funzionalità dello Stato.

Nella speranza di aver assolto il nostro dovere, raccomandiamo questa novella legislativa all'attenzione della Sovrana Rappresentanza che ne curerà il suo accoglimento.

Per la Commissione speciale:

G. Bordoni, relatore

Barchi P., con riserva. — Bignasca
— Mengoni — Olgiati, con riserva —
Pinoia — Verda

Disegno di

LEGGE SULLA POLIZIA CANTONALE

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 agosto 1962 n. 1078 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I

COMPITI E ORDINAMENTO GENERALE DELLA POLIZIA

Art. 1

La polizia è un organo del Potere esecutivo, organizzato militarmente, istituito per attuare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nei limiti della legge. **Definizione**

Art. 2

La polizia è subordinata al Consiglio di Stato, che ne dispone per mezzo del Dipartimento di polizia (qui in seguito abbreviato: Dipartimento). Essa è tenuta a dare seguito alle richieste e agli ordini delle altre autorità competenti. **Subordinazione**

Art. 3

Il corpo di polizia si compone della gendarmeria e della pubblica sicurezza. **Composizione**

Art. 4

La gendarmeria, in particolare :

- a) veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità delle persone e della proprietà ;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi ed esercita, in genere, una attività di prevenzione dei reati ;
- c) porta soccorso nei casi d'infortuni e di calamità generali ;
- d) assicura, quando ne sia richiesta, l'esecuzione delle decisioni amministrative e giudiziarie ;
- e) provvede alle operazioni preliminari di polizia giudiziaria, quando le circostanze lo giustificano o ne sia richiesta.

Gendarmeria

Gli agenti della gendarmeria, di regola, prestano servizio in uniforme.

Art. 5

Oltre ai compiti di cui all'art. 4, lett. a) b) c) e d), la pubblica sicurezza esercita particolarmente funzioni investigative e di polizia giudiziaria, e svolge le operazioni preliminari di cui all'art. 27 della legge organica giudiziaria. **Pubblica sicurezza**

Gli agenti della pubblica sicurezza, di regola, prestano servizio in abito borghese.

Legittimazione Art. 6
Gli agenti della polizia che non vestono l'uniforme devono, in caso di intervento, qualificare la propria appartenenza alla forza pubblica e, se richiesti, legittimarsi.

Obbligo di intervento Art. 7
Gli agenti della polizia devono considerarsi in servizio permanente e sono tenuti ad intervenire anche quando non sono espressamente comandati.

Armamento Art. 8
L'armamento personale e di Corpo della polizia è stabilito dal Consiglio di Stato.

Poteri coercitivi Art. 9
Ai fini dell'adempimento dei doveri d'ufficio o imposti dalle leggi, la polizia può ricorrere alla coercizione fisica strettamente proporzionata, nei mezzi e nel grado, per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli attuali e non altrimenti evitabili.

Uso delle armi Art. 10
L'uso delle armi è il mezzo estremo di cui gli agenti di polizia dispongono per la difesa e per il compimento del loro dovere.

Esso deve essere, in ogni modo, proporzionato alle circostanze. Nell'esercizio delle loro funzioni i membri del Corpo di polizia possono far uso delle armi :

- a) quando contro di loro o contro terzi vengono esercitate gravi violenze e quando sono esposti ad imminenti violenti attacchi ;
- b) quando la resistenza che è loro opposta non possa essere altrimenti superata ;
- c) quando persone che hanno commesso o sono gravemente indiziate di aver commesso un grave reato tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga ;
- d) quando non si possa altrimenti impedire un grave reato.

L'uso delle armi dev'essere preceduto da una intimazione che lo commini, salvo il caso in cui, per circostanze eccezionali, la intimazione sia impossibile. L'agente di polizia costretto all'uso dell'arma eviterà di colpire parti vitali del corpo.

Egli è tenuto a portare soccorso alla persona da lui ferita.

L'agente che ha fatto uso dell'arma dovrà stendere immediatamente rapporto al comando.

Capo II

COLLABORAZIONE

Art. 11

Collaborazione fra polizia cantonale e comunale

Quando particolari circostanze lo esigano, la Polizia cantonale può chiedere al Municipio la collaborazione della Polizia comunale. In questo caso la Polizia comunale è subordinata a quella cantonale.

Il Municipio deve domandare l'intervento della Polizia cantonale quando, in determinati casi, non disponga di forze sufficienti per assolvere le sue funzioni.

Art. 12

In casi di particolare urgenza o gravità, ogni agente di Polizia comunale ed ogni persona che si trovi sul luogo sono tenuti a dar manforte agli agenti della Polizia cantonale, con il loro consenso, quand'essi non siano in grado di assolvere da soli il loro compito.

**Collaborazione
in casi di urgenza
e gravità ;
responsabilità
per danni**

Lo Stato risponde in siffatti casi dei danni subiti da queste persone o da loro causati nell'esercizio di questo dovere.

Art. 13

Lo Stato può ricompensare chi contribuisce in modo determinante alla prevenzione di reati e alla scoperta o all'arresto di loro autori.

**Premi e taglie
a privati**

Capo III

ORDINAMENTO ORGANICO DELLA POLIZIA

Art. 14

I quadri della Polizia cantonale sono i seguenti :

**Quadri ed
effettivi**

1. *Ufficiali*

- un comandante con il grado di capitano
- un vicecomandante con il grado di primo tenente
- un aiutante con il grado di tenente
- quattro delegati con il grado di tenente.

2. *Pubblica Sicurezza*

- commissari con il grado di sergente
- ispettori con il grado di caporale
- agenti di I.a con il grado di appuntato
- agenti.

3. *Gendarmeria*

- sergenti
- caporali
- appuntati
- gendarmi.

Il regolamento disciplina i compiti e gli effettivi in quanto non siano già stabiliti dalla presente legge.

Art. 15

La sede del comando di Polizia è Bellinzona.

**Sede del
comando**

Art. 16

Il territorio del Cantone è diviso in quattro settori di polizia aventi come sede Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.

**Settori
territoriali**

Ogni settore è sottoposto a un delegato di Polizia e comprende un posto principale di Gendarmeria, un posto principale di Pubblica Sicurezza e uno o più posti secondari di Gendarmeria.

Il regolamento fissa i limiti territoriali dei settori e l'attribuzione degli effettivi.

Art. 17

Servizi del comando

Nell'ambito dei servizi della Polizia cantonale sono istituiti i seguenti servizi speciali:

- a) identificazione e ricerche
- b) polizia stradale
- c) informazioni.

Art. 18

Competenze del comandante

Il comandante dirige e coordina l'attività dei servizi della Polizia, ne disciplina l'intervento e la cooperazione, dà le direttive per l'uniformità dei servizi, organizza e dirige le scuole reclute e i corsi di perfezionamento e risponde dell'ordine e della disciplina del corpo.

Il comandante è subordinato al capo del Dipartimento, di fronte al quale è responsabile.

Art. 19

Reclutamento

Il reclutamento è fatto per pubblico concorso.

Riservate le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, ogni concorrente deve avere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i vent'anni e non aver superato i vent'otto;
- b) aver assolto la scuola reclute nell'esercito ed essere abile al servizio militare nell'attiva;
- c) avere la statura minima di m. 1,70;
- d) aver superato l'esame di ammissione;
- e) aver subito con esito positivo la visita medica.

Art. 20

Scuola reclute di polizia

La durata della scuola reclute, il programma e le condizioni di assunzione sono stabiliti dal regolamento. Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può licenziare immediatamente i candidati che dimostrino indisciplina o non diano prova di sufficienti attitudini al servizio.

Art. 21

Nomina

Al termine della scuola reclute il Consiglio di Stato decide sull'ammissione dei candidati che hanno frequentato con esito positivo la scuola stessa e provvede alla loro nomina.

Per l'ammissione di candidati in possesso di un titolo di studi superiori o attestante una preparazione scientifica in materia di polizia, si può prescindere dai requisiti di cui all'art. 19 lettere a) e d) e dalla frequenza della scuola reclute.

Per la nomina degli ufficiali si può prescindere dal requisito della frequenza della scuola reclute, da quello di cui all'art. 19 lettera a) e, quando il candidato sia in possesso di un titolo accademico, anche da quello di cui alla lettera d). Di regola, sarà data la preferenza ai candidati in possesso del brevetto di ufficiale dell'esercito.

Art. 22

All'atto della nomina ogni membro del Corpo di polizia presta il giuramento o la promessa solenne davanti al capo del Dipartimento, secondo le formule stabilite dal regolamento.

**Giuramento
o promessa**

Art. 23

Gli agenti addetti al servizio di pubblica sicurezza sono scelti in seguito a concorso interno ed esame sulle conoscenze generali di diritto e procedura penale, tra i gendarmi che dimostrino buona conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale e che abbiano dato prova di particolari attitudini al servizio investigativo e di polizia giudiziaria.

**Assunzione
dei gendarmi
nella pubblica
sicurezza**

I candidati devono assolvere, in seguito, un periodo di istruzione presso un ufficio di polizia nel Cantone o fuori.

Art. 24

Periodicamente sono tenuti corsi di perfezionamento allo scopo di assicurare e sviluppare l'efficienza della Polizia e la preparazione tecnica e fisica dei membri del corpo.

**Corsi di
perfezionamento**

Il grado di preparazione dev'essere costantemente migliorato, quando occorresse anche con la partecipazione a corsi di istruzione in altri Cantoni o all'estero.

Gli agenti addetti al servizio di pubblica sicurezza possono, in particolare, esser tenuti a un periodo di pratica presso gli uffici di una Procura pubblica o dell'Istruzione giudiziaria.

Art. 25

Le promozioni sono di competenza del Consiglio di Stato.

Promozioni

Il conferimento di ogni grado deve corrispondere all'esercizio effettivo di una funzione o di un comando.

Le promozioni sono proposte dal capo del Dipartimento, sentito l'avviso del comandante e tenuto conto delle qualifiche annuali da lui allestite in base al regolamento.

La distinzione di appuntato può essere concessa agli agenti dopo almeno cinque anni di servizio.

Art. 26

I membri del Corpo di polizia sono soggetti a disciplina analoga a quella militare.

**Sanzioni
disciplinari
a) provvedimenti**

Le mancanze alla disciplina sono punite con :

- a) l'ammonimento,
- b) la multa fino a duecento franchi,
- c) la consegna in caserma fino a 20 giorni,
- d) la sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo massimo di tre mesi,
- e) la degradazione,
- f) la destituzione.

All'interessato dev'essere data conoscenza dell'accusa mossagli e la possibilità di presentare le proprie giustificazioni.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere comunicato per iscritto e motivato.

Art. 27

b) **competenze** La competenza a infliggere sanzioni disciplinari è determinata come segue :

comandante — ammonimento
— multa fino a franchi cento
— consegna in caserma fino a 10 giorni ;

Dipartimento le sanzioni disciplinari di competenza del comandante e inoltre :

— multa fino a franchi duecento
— consegna in caserma fino a 20 giorni ;

Consiglio di Stato tutte le sanzioni disciplinari previste dall'art. 26. Le sanzioni disciplinari contro gli ufficiali spettano unicamente al Consiglio di Stato.

Art. 28

c) **diritto di ricorso**

Contro le sanzioni disciplinari può essere interposto ricorso :

- a) al Dipartimento, contro la decisione del comandante ;
- b) al Consiglio di Stato, contro la decisione del Dipartimento pronunciata come istanza di primo e di secondo grado ;
- c) alla Commissione di cui all'art. 28 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Il ricorso dev'essere presentato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. Lo stesso ha effetto sospensivo limitata-mente per le punizioni previste alla lettera c) dell'art. 26.

Art. 29

Norme integrative

Per quanto non è diversamente disposto dalla presente legge, sono applicabili le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e ad esse relative.

Capo IV

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Art. 30

Regolamento d'applicazione e di servizio

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della presente legge e il regolamento di servizio del Corpo di polizia.

Art. 31

Norme abrogative e finali

La presente legge abroga quella sulla Gendarmeria dell'8 maggio 1893 e ogni altra norma contraria o incompatibile.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.